

N. 02059/2013 REG.PROV.CAU.
N. 10659/2012 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 10659 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Augusto Sinagra e Antonio Ricca, rappresentati e difesi dagli avv. prof. Franco Sabatini e Lorenzo Minisci, con domicilio eletto presso lo Studio Legale Associato Sinagra-Sabatini-Sanci in Roma, viale Gorizia, 14;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, Anvur - Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui domiciliano in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento,

previa sospensione dell'efficacia,

1) quanto al ricorso:

della valutazione operata dall'ANVUR - Gruppo di lavoro area CUN 12 (12E1 e12E2) - Riviste e Libri scientifici per le procedure per l'Abilitazione Scientifica Nazionale nei settori non bibliometrici, in base alla quale la Rivista della Cooperazione Giuridica Internazionale (ISSN: 1129-2113), pubblicata dalla Società Editrice Nagard di Milano, risulta essere esclusa dalla lista delle Riviste di Classe "A"; di ogni altro atto precedente, susseguente e comunque connesso alla detta deliberazione dell'ANVUR della quale si chiede ora l'annullamento, nella parte in cui non include la Rivista della Cooperazione Giuridica Internazionale tra le Riviste di classe "A"; ove occorra, del Decreto Ministeriale n. 76 del 2012;

2) quanto ai motivi aggiunti:

del provvedimento dell'ANVUR, delibera n. 7 del 4.04.2013 (e di ogni atto di esso presupposto, susseguente e/o comunque connesso), con il quale l'ANVUR, in esecuzione dell'ordinanza n. 730/2013 del 6.3.13 di questo Tribunale, Sez. III, concludeva nel senso di confermare il riconoscimento della scientificità per l'area giuridica della Rivista in questione, ai fini dell'Abilitazione Scientifica Nazionale me rigettava il richiesto inserimento della detta Rivista nella lista delle Riviste di classe "A" per l'area giuridica 12E1 e 12E2, sempre ai fini dell'Abilitazione Scientifica nazionale.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione

dell'Università e della Ricerca e di Anvur - Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca, con la relativa documentazione;

Vista l'ordinanza cautelare di questa Sezione n. 730/13 del 6.2.13;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato con i motivi aggiunti, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 maggio 2013 il dott. Ivo Correale e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che, al sommario esame proprio della presente fase, non si riscontrano i presupposti di cui all'art. 55 cpa per la concessione della richiesta tutela cautelare in relazione al provvedimento impugnato con i motivi aggiunti – essendosi già pronunciato il Collegio sulla domanda cautelare relativa al provvedimento impugnato con il ricorso introduttivo - atteso che il disposto riesame ha comunque coinvolto nella relativa partecipazione procedimentale i rappresentanti della ricorrente mediante la produzione di deduzioni, che risultano esaminate nell'ambito della discrezionalità riconoscibile all'Amministrazione nel procedimento di valutazione in questione;

Considerato che, ai fini del sommario esame di cui alla presente fase,

non emergono elementi idonei a caratterizzare l'immediata valutazione di illegittimità dei giudizi espressi nel corso dell'istruttoria, da considerare nel loro complesso e tutti concordanti nel senso fatto proprio dall'Anvur;

Considerato, quindi, che la motivazione discrezionale espressa dall'Anvur consente di ricostruire l'"iter" logico seguito e che non si rinvencono elementi "ictu oculi" idonei a rilevarne la completa inattendibilità e il riscontro di elementi oggettivi idonei a consentire l'inserimento già in questa fase, sia pure "con riserva", nella fascia "A", come richiesto dai ricorrenti;

Considerato, sotto il profilo del pregiudizio dedotto, che la carenza di "fumus" riscontrata allo stato e la già fissata data di trattazione del merito al 18.12.2013 consentiranno in quella sede ogni eventuale ulteriore approfondimento, che potrà rivelarsi efficace anche al fine della tutela dell'immagine della rivista facente capo ai ricorrenti, cui è comunque stata riconosciuta, sotto tale profilo, la scientificità;

Considerato che per la fase di merito occorre integrare la fase istruttoria mediante ordine all'Amministrazione di resistente di deposito in giudizio, entro quaranta giorni anteriori alla data di trattazione del merito sopra ricordata, di una dettagliata relazione, correlata dalla relativa documentazione, che specifici per tutte le riviste inserite in classe "A" dell'area giuridica di riferimento di quella della rivista facente capo ai ricorrenti, e non solo di quelle prese a riferimento nella tabella allegata alla documentazione depositata per

la camera di consiglio del 22.5.2013, i criteri di valutazione e i relativi giudizi espressi nel corso del procedimento;

Considerato che la già fissata udienza di merito consente di rinviare alla definizione del giudizio anche la pronuncia sulle spese della fase cautelare;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) respinge la domanda cautelare di cui ai motivi aggiunti e dispone l'incombente istruttorio nei sensi e nei termini di cui in motivazione, confermando la trattazione del merito all'udienza pubblica del 18.12.2013.

Spese al giudizio di merito.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 maggio 2013 con l'intervento dei magistrati:

Franco Bianchi, Presidente

Guglielmo Passarelli Di Napoli, Consigliere

Ivo Correale, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 23/05/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)